



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO

La Corte d'Appello di Catania- Sezione Lavoro - composta dai Sigg.ri
Magistrati:

dott.ssa Concetta Maiore	Presidente
dott.ssa Graziella Parisi	Consigliere relatore
dott.ssa Alessandra Santalucia	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella controversia di lavoro in grado d'appello iscritta al n. 642/2018 R.G.
proposta da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente
domiciliato in Catania presso la sede provinciale, rappresentato e difeso dagli
avv.ti M. R. Battiato e P. L. Tomaselli, per procura generale alle liti, richiamata in
atti.

APPELLANTE

CONTRO

CAMPISI LUCILLA (CF. CMPLLL74M59A522B), rappresentata e difesa
dall'avv. L. Arizza, giusta procura in atti.

APPELLATA

nei confronti di

RISCOSSIONE SICILIA spa (CF. 00833920150), in persona del direttore
generale p.t., rappresentata e difesa dall'avv. G. Berretta, giusta procura in atti.

OGGETTO: pretesa contributiva da iscrizione alla gestione separata.



All'udienza del 7.11.2019 i procuratori delle parti discutevano come da verbale.

SVOGLIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 351/2018 il Tribunale di Siracusa, in funzione di giudice del lavoro, accoglieva l'opposizione all'avviso di addebito n. 59820160002830552000, riguardante contributi dovuti dall'appellata a seguito dell'iscrizione alla gestione separata, operata d'ufficio dall'INPS in virtù dell'attività libero professionale svolta nell'anno 2009.

Riteneva il primo giudice che, nel caso in esame, non ricorressero, già in linea di principio, i presupposti di cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, come autenticamente interpretato dall'art. 18, comma 12, del d.l. n.98/2011, conv. in l. n.11/2011, per l'iscrizione della ricorrente alla gestione separata, dal momento che la stessa, seppur esonerata dall'obbligo di versamento alla cassa nazionale forense del contributo soggettivo, in ragione del mancato superamento del limite di reddito a tal fine previsto dal regolamento della cassa privata, aveva pur sempre corrisposto, in relazione all'attività libero-professionale espletata nel 2009, il contributo integrativo, calcolato sul relativo fatturato.

Tale attività di lavoro professionale autonomo non rientrava, secondo il giudicante, nel novero delle "attività non soggette a versamento contributivo agli enti di cui al comma 11" per le quali la citata legge interpretativa contemplava l'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'Inps.

Avverso tale pronuncia proponeva appello l'istituto; resisteva l'appellata. Si costituiva altresì Riscossione Scilia spa.

La controversia, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata decisa, all'udienza del 7.11.2019, come da dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Inps lamenta l'errata interpretazione, da parte del primo giudice, della normativa di riferimento ai fini dell'iscrizione alla gestione separata.



Rileva in proposito che, ai fini dell'esclusione di tale obbligo di iscrizione, ai sensi del comma 12 dell'art. 18 del d.l. n.98/2011, non è sufficiente il versamento alla Cassa di riferimento di qualunque tipologia di contributo - quale, nella specie quello integrativo, avente finalità esclusivamente solidaristica e non assicurativo-previdenziale - occorrendo piuttosto il versamento del contributo soggettivo minimo, previsto ai fini pensionistici in via ordinaria per gli iscritti alla CNPA.

Quanto all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado dall'appellata e rimasta assorbita, assume doversi tenere conto, quale *dies a quo* del relativo termine, del momento ultimo di presentazione della dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di dichiarazione omessa o infedele, del momento in cui di propria iniziativa o a seguito di accertamento dell'Agenzia delle entrate, è venuto a conoscenza dell'imponibile a fini contributivi.

Difende, poi, la correttezza del regime sanzionatorio applicato, contestata dall'appellata in primo grado.

Tali due ultime questioni vengono comunque riproposte dall'appellata nella memoria difensiva.

L'appello è fondato nei limiti che seguono.

Le questioni oggetto del mezzo di impugnazione sono state, nella pendenza del gravame, risolte dalla Corte di Cassazione con varie pronunce (a partire da Cass. n. 32166 - 32167 del 12.12.2018, sino, più recentemente, a Cass. n. 3799/2019, Cass. n. 4608/2019), tutte convergenti in senso sostanzialmente conforme alle tesi dell'Istituto previdenziale. A tale orientamento del giudice di legittimità questa Corte intende prestare adesione, non ravvisando idonee ragioni per disattenderlo.

In sintesi, con i citati arresti, la Suprema Corte ha enunciato i seguenti principi:

a) con la creazione, da parte della l. n. 335 del 1995, della nuova gestione separata, il legislatore ha inteso estendere la copertura assicurativa, nell'ambito



della cd. "politica di universalizzazione delle tutele", non solo a coloro che ne erano completamente privi, ma anche a coloro che ne fruivano solo in parte, a coloro cioè che svolgevano due diversi tipi di attività e che erano coperti, dal punto di vista previdenziale, solo per una delle due, facendo quindi in modo che a ciascuna corrispondesse una forma di assicurazione (S.U. n. 3240 del 2010);

b) l'art. 2, comma 26, di detta legge 335/1995 assoggetta alla gestione separata due tipologie di lavoro autonomo, entrambe identificate dalla disciplina fiscale dei relativi redditi (l'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, delle attività - arti e professioni - di cui all'art. 49, comma 1, TUIR nel testo all'epoca vigente, oggi art. 53 co.1; nonchè le collaborazioni coordinate e continuative di cui all'art. 49, co. 2, lett. *a* TUIR, oggi art. 50 co. 1 lett. *c-bis*); ciò induce a ritenere che l'obbligazione contributiva è basata sulla mera percezione di un reddito secondo la disciplina fiscale, che diventa irrilevante solo se inferiore alla soglia di cui all'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 conv. in l. 326/2003 (Cass. 32166/2018);

c) detto art. 2, comma 26, l. cit. è in linea col principio della universalità delle tutele assicurative obbligatorie, poiché l'articolo 18, comma 12, della l. n. 98/2011 ne ha chiarito l'interpretazione nel senso - fatto proprio dalla Cassazione in tutti gli arresti sopra richiamati - che l'unica forma di contribuzione obbligatoriamente versata che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art. 2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come chiarita dalla norma di interpretazione autentica, è quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale (Cass. 3913 del 2019);

d) per tale ragione, la contribuzione integrativa dovuta alla Cassa privata in ragione della mera iscrizione all'albo, che ha solo una funzione solidaristica, ma non attribuisce al lavoratore una copertura assicurativa per gli eventi della vecchiaia, dell'invalidità e della morte in favore dei superstiti, non osta



all'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS;

e) è del resto priva di fondamento la pretesa di paralizzare il pieno dispiegarsi del principio di universalizzazione delle tutele - improntato a precisi obblighi derivanti dalla Costituzione - per effetto dell'attribuzione alla cassa professionale del compito di gestire il rapporto assicurativo dei propri associati, con il diverso scopo di rispettare le istanze del gruppo professionale nella gestione della assicurazione obbligatoria senza il concorso finanziario dello Stato; difatti, con il nuovo assetto costituzionale, la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un compito diretto dello Stato a cui spetta fissare i limiti delle tutele (sent. n. 32166 del 2018 cit.).

In altre parole, l'unica forma di contribuzione che può inibire la forza espansiva della norma di chiusura contenuta nell'art.2, comma 26, l. n. 335 del 1995, come interpretato dall'art.18, comma 12, d.l. n.98 del 2011, non può che essere quella correlata ad un obbligo di iscrizione ad una gestione previdenziale di categoria, in applicazione del divieto di duplicazione delle coperture assicurative incidenti sulla medesima attività professionale, caratteristica che non è propria della contribuzione integrativa.

Va ora affrontata la questione dell'accertamento della natura abituale della professione, che l'appellata nega sussistere, in quanto il reddito dichiarato nell'anno in questione è inferiore a 5.000,00 euro, limite entro il quale non è obbligatoria l'iscrizione alla Cassa Forense, ai sensi dell'art. 22 della legge n. 576/1980.

L'assunto è infondato. Attesa l'obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione separata in caso di mancata iscrizione alla Cassa Professionale, alcuna rilevanza assumono le disposizioni di quest'ultima in materia di obbligatorietà o facoltatività dell'iscrizione (obbligatoria in caso di reddito netto o volume di affari (Iva) superiore ai limiti determinati, anno per anno, dal Comitato dei Delegati), rilevando al contrario solo le disposizioni previste dalla legge n. 335/95 e successive modifiche ed integrazioni e/o quelle da essa richiamate.



L'art. 44 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, non va letto, a parere di questa Corte, nel senso che chiunque produca un reddito pari o inferiore a 5.000,00 euro sia per ciò solo da qualificare lavoratore occasionale, ma, al contrario, nel senso che colui che esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo, di cui all'art. 2222 c.c. , versa i contributi nella gestione separata sulla parte di reddito eccedente la soglia dei 5000,00 euro.

L'avvocato che esercita l'attività libero professionale per la quale è iscritto all'Albo, previa apertura della partita Iva, si presume per ciò solo abituale, come si ricava dal combinato disposto degli articoli 35, comma 1, del d.p.r. 633/72 e 5, comma 1 dello stesso D.P.R. e l'appellata non ha offerto la necessaria prova contraria ovvero di aver esercitato la professione legale in modo del tutto occasionale nell'anno 2009, né ha esercitato la facoltà di iscriversi alla Cassa Forense.

La sentenza va, dunque, riformata quanto alla legittimità dell'iscrizione dell'appellata alla gestione separata.

Va, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione.

Deve a tal proposito darsi atto che, per orientamento di legittimità ormai consolidato, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento, in quanto il fatto costitutivo dell'obbligazione contributiva è rappresentato dall'avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito. Non rilevano pertanto, a tal fine, né la data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (che, quale dichiarazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo, potendo tuttavia valere come atto ricognitivo del debito laddove sia compilato il quadro RR), né l'atto, eventualmente successivo (avente piuttosto efficacia interruttiva della prescrizione, anche a beneficio dell'Inps), con cui l'Agenzia delle Entrate abbia accertato, ex art. 1 del d.lgs. n. 462 del 1997, un maggior reddito (in termini, Cass. n. 13463/2017, n. 19640/2018, n. 27950/2018).



Vale pertanto la regola, fissata dall'art. 18, co. 4, d. lgs. 9 luglio 1997, n. 241, secondo cui *“i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”*.

Applicati detti principi al caso di specie e considerato che per l'anno di imposta 2009 il versamento del saldo era fissato al 6.7.2010 per i titolari di partita iva che esercitavano attività per le quali erano stati approvati gli studi di settore (a prescindere dunque dalla concreta applicazione), quale appunto l'appellata, la prima richiesta da parte dell'Inps dei relativi contributi, di cui all'avviso bonario dell'11.6.2015, ricevuto dall'appellata il 3.7.2015 (come riconosciuto nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado) ha interrotto tempestivamente il termine quinquennale di prescrizione.

In relazione alla contestazione relativa alle sanzioni deve rilevarsi, innanzitutto, che il regime sanzionatorio applicato dall'ente previdenziale è quello previsto per il caso di evasione contributiva dall'art. 116 comma 8 lett. b) della legge n. 388/2000.

La norma così dispone:

“I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere



ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge....”.

Sulla scorta dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di obbligo contributivo del datore di lavoro, osserva il collegio che la fattispecie dell'evasione, facendo riferimento alla *“intenzione specifica di non versare i contributi o premi”* da parte del datore di lavoro che *“occulta il rapporto di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate....”*, attribuisce rilievo anche all'elemento intenzionale. Tale elemento deve ritenersi presunto qualora il datore di lavoro o il contribuente ometta la denuncia del rapporto di lavoro o del reddito percepito dal quale sorge l'obbligo contributivo, in quanto l'omessa denuncia è sintomatica della volontà di occultare il rapporto o il reddito. La presunzione, tuttavia, non è assoluta e grava sul contribuente inadempiente l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e cioè della propria buona fede (*“Ne discende che, in linea generale, l'inoltro di denunce infedeli o la loro omissione da un lato configura occultamento dei rapporti di lavoro o delle retribuzioni erogate o di entrambi e, dall'altro e al contempo, fa presumere l'esistenza di una specifica volontà datoriale di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti. Non può d'altra parte condividersi l'avviso secondo cui la suddetta interpretazione condurrebbe all'inutilità della modifica normativa introdotta dalla L. n. 388 cit, posto che, al contrario, proprio il rilievo dato all'elemento intenzionale consente, anche in ipotesi di denunce omesse o non veritiere, di escludere l'ipotesi dell'evasione, cosicchè la suddetta presunzione (proprio perchè non assoluta) può essere vinta, con onere probatorio a carico del datore di lavoro inadempiente, attraverso l'allegazione e prova di circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento (perchè, ad esempio, gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti); e il relativo accertamento, tipicamente di merito, resterà, secondo le regole generali, intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivato”* Cassazione civile, sez. lav.



27/12/2011 n. 28966; Cassazione civile, sez. lav., 25/06/2012, n. 10509 Cassazione civile, sez. lav., 25/08/2015, n. 17119).

Nel caso in esame, questa Corte ritiene raggiunta la prova della buona fede del contribuente. Ed invero, l'avvocatessa Campisi ha indicato il reddito professionale prodotto all'Agenzia delle Entrate, ente che svolge una attività di controllo, effettuando accertamenti formali e sostanziali sui dati denunciati dai contribuenti, richiedendo il pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente all'Inps a norma del dlgs 462/1997. Nonostante la mancata compilazione del quadro RR (relativo agli importi dovuti a titolo di contributi previdenziali sul reddito da lavoro autonomo) il credito dell'istituto previdenziale risulta facilmente evincibile dalla compilazione del quadro CM. L'assenza di dolo di evasione si desume anche dal contrasto giurisprudenziale in ordine alla sussistenza dell'obbligo contributivo, soltanto di recente risolto dalla Corte di Cassazione e tale da determinare un intervento interpretativo del legislatore.

Sicché deve concludersi che l'avvocatessa Campisi non si è iscritta alla gestione separata ritenendo erroneamente, ma in buona fede, di non esservi tenuta e non ha occultato il proprio reddito da lavoro autonomo ma lo ha comunicato all'Agenzia delle Entrate.

Tale valutazione non si pone in contrasto con l'orientamento di legittimità che ha ricondotto alla fattispecie dell'evasione il comportamento del datore di lavoro che, pur registrando il rapporto di lavoro nei libri e registri obbligatori, abbia omesso la comunicazione all'ente previdenziale (Cassazione civile, sez. un. 07/03/2005 n. 4808; Cassazione civile, sez. lav. 27/12/2011 n. 28966; Cassazione civile, sez. lav. 25/06/2012 n. 10509): i libri paga e matricola sono documenti che restano nella disponibilità del datore di lavoro e che sono controllati dall'Istituto previdenziale solo in occasione di ispezioni; conseguentemente l'accertamento dell'inadempimento contributivo richiederebbe una continua e complessa attività ispettiva. Nel caso in esame, invece, la comunicazione del reddito da lavoro all'Agenzia delle Entrate rende molto semplice l'accertamento dell'inadempimento contributivo senza necessità di



complesse attività ispettive, stante la facoltà dell'INPS di consultare l'anagrafe tributaria (cfr. Corte appello Genova n 141/2019).

L'appello va, dunque, in parte accolto e la sentenza riformata con accoglimento della opposizione all'avviso di addebito limitatamente alle sanzioni richieste oltre i limiti di quanto previsto dall'art. 116 comma 8 lett. a), della legge n. 388/2000.

Tenuto conto dell'esistenza di contrastanti precedenti giurisprudenziali sia prima che dopo l'intervento della Corte di legittimità, ricorrono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Nulla per le spese nei confronti di Riscossione Sicilia spa alla quale l'appello è stato notificato solo ai fini della litis denunciatio.

P.Q.M.

la Corte di Appello definitivamente pronunciando:

in riforma della sentenza impugnata, accoglie parzialmente l'opposizione proposta da Campisi Lucilla, dichiarando non dovute le sanzioni oltre i limiti di quanto previsto dall'art. 116 comma 8 lettera a) l. n. 388/2000;

compensa le spese di entrambi i gradi di giudizio;

nulla per le spese nei confronti di Riscossione Sicilia spa.

Così deciso in Catania il 7.11.2019, nella camera di consiglio della sezione lavoro.

Il Consigliere estensore

dott.ssa Graziella Parisi

Il Presidente

dott.ssa Concetta Maiore

